

Allegato parte integrante
all. A

Allegato A)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOGGIORNO SOCIO – EDUCATIVO MARINO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE TRENTINA PER L'ANNO 2016

Articolo 1
Premessa

1. La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 prevede che la Provincia sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona. A tal fine la Provincia Autonoma di Trento può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi o di colonia, comunque denominati, realizzati a favore della popolazione giovanile, residente in provincia di Trento.

Articolo 2
Soggiorni finanziabili

1. Sono finanziabili i soggiorni socio-educativi marini, intesi quali attività residenziali destinate alla generalità dei giovani residenti in provincia di Trento, attivati dalla Società Cooperativa A.E.R.A.T. di Trento presso la struttura di Cesenatico, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e concessa in uso, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, con atto di concessione repertorio n. 43080 di data 8 luglio 2014, oggetto di proroga con deliberazione della Giunta provinciale n. 2334 di data 18 dicembre 2015.

2. I soggiorni socio-educativi marini devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere rivolti a utenti residenti in Provincia di Trento alla data 31 maggio 2016 in età per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica che alla data del 31 maggio 2016 non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) essere svolti in quattro turni, ciascuno della durata minima di 14 giorni nel periodo compreso fra l'8 giugno 2016 e l'11 settembre 2016;
- c) ad ogni turno devono essere iscritti un numero minimo di 120 utenti per l'ottenimento del contributo per il turno di riferimento.

Articolo 3
Soggetto beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è la Società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento, alla quale è affidato in concessione il compendio immobiliare di Cesenatico per la realizzazione di soggiorni socio educativi ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della L.P. 28 maggio 2009 n. 6.

Articolo 4

Soggetti destinatari delle attività di soggiorno socio-educativo marino

1. Possono partecipare ai soggiorni socio-educativi marini i giovani residenti in provincia di Trento (di seguito denominati utenti) alla data del 31 maggio 2016, in età per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica che, alla medesima data, non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, redatta sul modulo approvato con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it), è presentata dalla Società Cooperativa A.E.R.A.T. alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal 2 maggio 2016 al 31 maggio 2016. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda determina la non ammissione a contributo.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

a) spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Piazza Venezia, 41 – 38122 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;

b) trasmessa a mezzo fax (0461/494111) o mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;

c) consegnata a mano presso lo Sportello Famiglia -Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Piazza Venezia, 41 – 38122 Trento. La domanda presentata a mano deve essere consegnata entro le ore 12.00 del 31 maggio 2016.

3 . Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che la società Cooperativa A.E.R.A.T. :

- non ha scopo di lucro;
- che per l'attività oggetto di domanda di contributo non sono state richieste od

ottenute altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali di settore;

- b) una dichiarazione di impegno a tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, in via facoltativa, informatico, nella quale devono essere indicati, per ogni utente, nome e cognome (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 578 di data 13 aprile 2015), data di nascita e Comune di residenza;
- c) il preventivo di spesa per la gestione dell'attività di soggiorni socio educativi marini nel periodo indicato all'art. 2 comma 2) lettera b);
- d) la relazione sull'attività da svolgere e gli obiettivi che si intendono perseguire .

Articolo 6

Quantificazione e concessione del contributo

1. Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero degli utenti iscritti per il contributo ordinario per utente di cui alla lettera a) del successivo comma 2. E' riconosciuta una integrazione al contributo ordinario per gli utenti in situazione di disabilità certificata, per gli utenti diabetici e per gli utenti in situazione di disagio segnalati dai servizi sociali. In ogni caso il contributo complessivo assegnato alla Società cooperativa A.E.R.A.T. non può essere superiore ad euro 350.000,00.

2. La misura del contributo è stabilita nel seguente modo:

- a) contributo ordinario per utente: euro 280,98 per turno;
- b) integrazione al contributo ordinario per ogni utente in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992: euro 890,55 per turno;
- c) integrazione al contributo ordinario per ogni utente "diabetico": euro 337,14 per turno;
- d) integrazione al contributo ordinario nei casi segnalati dai servizi sociali: euro 251,10 per turno.

3. La Società cooperativa A.E.R.A.T. è tenuta a redigere, per ciascun turno, una scheda con indicazione degli utenti iscritti e presenti in formato cartaceo e/o informatico nella quale sono indicati nome e cognome di tutti gli utenti (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio), data di nascita, Comune di residenza la condizione che dà diritto ad una maggiorazione di contributo (invalidità, diabetico, segnalato dagli assistenti sociali).

4. La scheda di cui al comma 3 è compilata, datata e sottoscritta giornalmente dal referente di ciascun turno e conservata a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina. Al termine delle attività tutte le schede devono essere conservate presso la sede della Cooperativa A.E.R.A.T per eventuali accertamenti e verifiche successive.

5. Il contributo alla Società Cooperativa A.E.R.A.T. è riconosciuto anche per gli utenti beneficiari di buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n 578 di data 13 aprile 2015.

6. Entro il 30 giugno 2016, con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili è concesso il contributo, secondo le modalità individuate dal comma 2 del presente articolo, tenuto conto del preventivo di spesa per la gestione dell'attività allegato alla domanda di agevolazione, nella misura massima di 350.000,00. L'importo del contributo concesso è rideterminato sulla base dei dati oggetto di rendicontazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Entro il 20 settembre 2016 la Società cooperativa A.E.R.A.T. è tenuta a presentare all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale rendiconta:

- a) la durata di svolgimento di ciascun turno dei soggiorni socio educativi marini;
- b) il numero di utenti iscritti per ogni turno con indicazione degli utenti per i quali è prevista la maggiorazione di contributo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 6;
- c) di aver svolto attività di soggiorno marino in forma residenziale;
- d) che l'attività è stata prestata a favore di soggetti residenti in provincia di Trento alla data del 31 maggio 2016, in età per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 31 maggio 2016;
- e) che per l'attività in oggetto non ha richiesto od ottenuto altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali di settore;
- f) l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.

8. La dichiarazione di cui al precedente comma 6 è redatta sulla modulistica approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it).

9. Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 6, la Società cooperativa A.E.R.A.T. deve inoltre allegare la seguente documentazione:

- a) il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
- b) la relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante contenente:
 - la descrizione dell'attività svolta;
 - l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario nel corso del quale è concessa l'agevolazione ovvero in relazione all'attività oggetto di agevolazione;
 - i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;
- c) la relazione dell'organo di controllo interno, del quale almeno il Presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti, oppure una perizia asseverata di un soggetto iscritto al Registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti oppure una relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante della società ed attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. La società cooperativa può, in alternativa, produrre la

relazione di revisione rilasciata dalla Federazione Trentina delle Cooperative o dalla Lega delle Cooperative;

10. La liquidazione del contributo è effettuata in unica soluzione tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente in materia di politiche familiari e previa acquisizione delle informazioni antimafia previste dal Decreto Legislativo 6/9/2011, n. 159. Il contributo provinciale non può, in ogni caso, essere superiore al disavanzo rendicontato dal soggetto gestore, con specifico riferimento all'attività in questione.

Articolo 7 Sopralluoghi e controlli

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari può effettuare sopralluoghi a campione in via preventiva durante lo svolgimento dell'attività di soggiorno socio educativo marino. Il controllo prevede la verifica sulla regolare tenuta delle schede di cui al precedente art. 6 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

2. Per l'anno 2016 l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili procede alla verifica preventiva di cui al comma 1.